Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Martedì, 14 giugno** | **Numero 139**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All' Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

***All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa** (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1183.*

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 17 aprile 1921, n. 697 ***che apporta modificazioni al regolamento 29 febbraio 1920, n. 651 per l'esecuzione della legge sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 marzo 1917, numero 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col decreto-legge Luogotenenziale del 27 marzo 1919, numero 573;

Visto il relativo regolamento, approvato col R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due ultimi comma dell'art. 1 del regolamento diono così modificati:

« Tre sono scelti tra persone di speciale competenza amministrativa e tecnica e tra i membri dei Comitati per l'assistenza degli invalidi di guerra, riconosciuti nei modi previsti dal D. L. 25 luglio 1915, n. 1142;

Due sono scelti tra i rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi della guerra.

Otto componenti infine sono nominati in rappresentanza e fra gli invalidi stessi della guerra, con le modalità indicate nell'articolo seguente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — RODINÒ — SECHI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 700, *che reca agevolazioni per la costruzione d'impianti idroelettrici e di serbatoi e laghi artificiali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti a favore della produzione e utilizzazione dell'energia idroelettrica;

Visti gli articoli 50, 51, 58 e 60 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche, concernenti sovvenzioni governative per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, che approva il regolamento per l'applicazione del Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

Ritenuta l'opportunità di ulteriori norme per agevolare il funzionamento delle suindicate opere ed impianti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sovvenzioni governative previste dagli art. 1 e 2 del R. decreto 2 ottobre 1919, n 1995, e 50, 51, 58 e 60 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per la costruzione degli impianti idroelettrici e dei serbatoi e laghi artificiali, possono essere vincolate a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista dei capitali all'uopo necessari.

A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici sentito quello del tesoro, ha facoltà di rilasciare, in base allo stato di avanzamento dei lavori, certificati di credito scontabili.

Art. 2.

L'accertamento del credito verso lo Stato e la conseguente liquidazione della sovvenzione vengono fatti in ragione di una quota parte della sovvenzione complessiva pari al rapporto fra l'ammontare delle opere e provviste, quale risulta dallo stato di avanzamento, e l'importo preventivo totale dei lavori.

Per stabilire il rapporto di cui sopra, tanto per le determinazioni dell'importo preventivo totale dei lavori che della spesa occorsa in base allo stato di avanzamento, saranno adottati come prezzi indici quelli del progetto esecutivo dei lavori, presentato ai sensi degli articoli 21 e 56 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Art. 3.

Possono essere rilasciati certificati di credito fino a concorrenza di otto decimi della sovvenzione governativa.

In caso di decadenza per mancato compimento dell'opera, la sovvenzione resta vincolata per la sola parte corrispondente alle somme effettivamente somministrate dall'Istituto finanziatore.

In questo caso l'ammontare delle sovvenzioni vincolate sarà portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario dell'opera, qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti a termini del terzo comma dell'art. 22 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 701, *che proroga il termine stabilito dall'art. 1 del decreto-Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671, per la deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato nei riguardi dei trasporti marittimi.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Visto il Nostro decreto 2 dicembre 1920, n. 1784, con cui furono prorogate al 30 aprile 1921, le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671;

Constatata la necessità di prorogare ulteriormente la durata della detta disposizione;

Sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata al 31 luglio 1921, la durata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.